

Relazione di trasparenza

Pubblichiamo la relazione di trasparenza di Raiffeisenverband Südtirol Soc. Coop. – Direzione di Revisione, contenente le informazioni richieste dall'articolo 18 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

La presente relazione di trasparenza è stata predisposta sulla base della normativa vigente ante introduzione del D.Lgs. n. 135/2016 poichè le modifiche apportate all'art. 18 del D.Lgs. n. 39/2010 dal D.Lgs. n. 135/2016, saranno da applicare da parte nostra dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

INDICE

1.	Premessa	3
1.1	Obbligo di pubblicazione della relazione di trasparenza ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. n. 39/2010.....	3
1.2	La revisione legale degli enti cooperativi aderenti ad un'associazione di rappresentanza nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige	3
1.3	L'applicazione dell'art. 18 D.Lgs. n. 39/2010 alla realtà della Federazione e la particolarità delle autorità di revisione cooperative nel Trentino-Alto Adige	4
1.4	Un processo continuo di miglioramento	4
2.	Forma giuridica, struttura proprietaria e governance	5
2.1	Forma giuridica e finalità istituzionali della Federazione	5
2.2	Responsabilità istituzionali della Federazione nella sua funzione di Associazione di rappresentanza di categoria riconosciuta ai sensi della L. R. n. 5/2008.....	5
2.3	Struttura proprietaria	6
2.4	Governance della Federazione	6
2.5	La Direzione di Revisione all'interno della Federazione	8
3.	Rete di appartenenza – disposizioni legislative e strutturali in merito	9
3.1	Altre unità organizzative della Federazione e società controllate dalla stessa	9
3.2	La Direzione di Revisione e le persone che vi operano	10
4.	Sistema di controllo interno della qualità.....	11
4.1	Linee Guida	11
4.2	Responsabilità apicali per la qualità dell'attività di revisione legale	11
4.3	Principi etici e di indipendenza	12
4.4	Gestione delle risorse umane	13
4.5	Svolgimento degli incarichi	13
4.6	Attività di monitoraggio	15
5.	Ultimo controllo esterno della qualità effettuato da autorità esterne	15
6.	Elenco degli enti d'interesse pubblico i cui bilanci sono stati oggetto di revisione legale nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016	16
7.	Informazioni riguardo ai corrispettivi	16
8.	Informazioni sulla base di calcolo della remunerazione dei soci	16
9.	Dichiarazioni ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 39/2010	16

1. Premessa

1.1 Obbligo di pubblicazione della relazione di trasparenza ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. n. 39/2010

Oltre l'adempimento normativo, il presente documento intende ribadire il nostro impegno verso l'alta qualità dei servizi professionali prestati.

Il 7 aprile 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (D.Lgs. n. 39/2010), emanato in attuazione della direttiva comunitaria 2006/43/CE in tema di revisione legale dei conti. L'operatività di molteplici disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 39/2010 è subordinata all'emanazione di specifici regolamenti attuativi, per lo più da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Consob.

L'articolo 18 del D.Lgs. n. 39/2010 prevede che i revisori legali e le società di revisione legale, che assoggettano a revisione legale enti di interesse pubblico, pubblichino sul proprio sito internet, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sociale, una relazione di trasparenza annuale contenente le informazioni indicate al comma 1 del medesimo articolo (l'obbligo di pubblicazione della relazione di trasparenza).

1.2 La revisione legale degli enti cooperativi aderenti ad un'associazione di rappresentanza nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

L'applicazione dell'art. 18 D.Lgs. n. 39/2010 e dell'obbligo di pubblicazione della relazione di trasparenza è declinata in relazione alle peculiarità della disciplina regionale vigente nella Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige in tema di revisione legale.

Più precisamente, merita di essere ricordato che la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, nell'ambito dei suoi poteri, disciplina la vigilanza sugli enti cooperativi con la Legge Regionale del 9 luglio 2008, n. 5 (L.R. 5/2008) e il relativo Regolamento di Attuazione (Decreto del Presidente della Regione n. 11/L del 16 dicembre 2008).

In base alla normativa regionale, le funzioni di vigilanza sono attribuite a un'autorità di vigilanza, individuata nella struttura amministrativa di ciascuna provincia autonoma (L.R. artt. 2 e 4), e a un'autorità di revisione (L.R. artt. 2 e 3) che, per gli enti cooperativi aderenti, è costituita dall'Associazione di rappresentanza.

La vigilanza attribuita all'autorità di revisione è basata su due istituti:

- la revisione cooperativa, obbligatoria con cadenza biennale, se ordinaria, per tutte le cooperative iscritte al Registro provinciale degli enti cooperativi;
- la revisione legale dei conti, che si identifica con l'attività disciplinata dal D.Lgs. n. 39/2010.

La revisione legale dei conti viene svolta presso gli enti cooperativi associati dalla Direzione di Revisione collocata all'interno della Federazione Cooperative Raiffeisen Soc. Coop. (di seguito chiamata anche Federazione) che a sua volta è autorità di revisione ai sensi della Legge Regionale. La Direzione di Revisione è segregata dagli altri reparti della Federazione e svolge i propri compiti in maniera indipendente da questi ultimi. Nell'esecuzione dei propri compiti la Direzione di Revisione non è soggetta a direttive da parte della Direzione Generale e dal Consiglio di Amministrazione della Federazione.

Per garantire nei confronti delle cooperative aderenti la necessaria indipendenza, la Direzione di Revisione svolge tale attività tramite revisori legali iscritti nel Registro dei Revisori Legali (cfr. artt. 6 e ss. D.Lgs. n. 39/2010 e relativi Regolamenti Attuativi). I revisori legali possono essere dipendenti della Direzione di Revisione o soggetti esterni.

1.3 L'applicazione dell'art. 18 D.Lgs. n. 39/2010 alla realtà della Federazione e la particolarità delle autorità di revisione cooperative nel Trentino-Alto Adige

La sopra citata disposizione prevede che i revisori legali e le società di revisione devono pubblicare annualmente una relazione di trasparenza sul proprio sito web. Poiché la Federazione è riconosciuta per legge da autorità di revisione, ma non è iscritta, come società di revisione, nel Registro delle Società di Revisione ed essendo opportuno che tutti i revisori legali operanti per la Direzione di Revisione effettuino una pubblicazione congiunta delle loro attività, la Direzione di Revisione offre a tutti i revisori legali ivi operanti una piattaforma comune sulla pagina web della Federazione.

Questa relazione è pubblicata dalla Federazione sul proprio portale in una sezione riservata alla Direzione di Revisione e contiene varie informazioni relative a ciascun revisore legale che ha assunto incarichi di revisione su enti di interesse pubblico presso la Direzione di Revisione. Nell'ambito di tali sezioni, i singoli revisori dichiarano, sotto la propria responsabilità, la pertinenza e la correttezza delle informazioni riportate, aggiungendo ulteriori conferme o attestazioni che investono la propria personale responsabilità professionale. L'obbligo di pubblicazione della relazione di trasparenza è previsto dal D.Lgs. n. 39/2010 solo con riferimento ai processi revisionali nei confronti degli "enti di interesse pubblico", come individuati nell'art. 16 D.Lgs. n. 39/2010 (EIP), corrispondenti nel sistema regionale in larga misura alle Casse Raiffeisen e alle Casse Rurali, che numericamente costituiscono una frazione non preponderante della base associativa della Federazione. La revisione legale viene svolta sulla base di processi e procedure definite. Le competenze esistenti e le risorse professionali presenti all'interno della Direzione di Revisione sono impiegati tenendo conto delle esigenze specifiche degli enti da sottoporre a revisione.

1.4 Un processo continuo di miglioramento

In seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 39/2010, la Direzione di Revisione, con l'aiuto di professionisti esterni con esperienza presso società di revisione di lunga data, ha adattato gradualmente la propria metodologia agli standard internazionali (International Standards of Auditing - ISA) e aggiornato le procedure interne. La pianificazione degli incarichi è stata integrata con un approccio basato sul rischio e il lavoro di revisione e la documentazione del lavoro svolto viene supportato da un software adatto. Il numero dei revisori è stato incrementato per fare fronte alle esigenze normative ed è stata ampliata anche la formazione dei revisori e di tutti i membri dei team di lavoro, per ottimizzare l'intero processo di lavoro e facilitare futuri controlli della qualità. Sulla base dei risultati del controllo interno della qualità sono stati migliorati e ulteriormente sviluppati i vari aspetti della revisione legale. Inoltre, sono state implementate le modifiche che erano necessarie a seguito dell'entrata in vigore degli ISA-Italia.

2. Forma giuridica, struttura proprietaria e governance

2.1 Forma giuridica e finalità istituzionali della Federazione

La Federazione è una società cooperativa, costituita con contratto del 25/11/1954, con sede legale a Bolzano. E' l'unione di cooperative costituite secondo il "Sistema Raiffeisen" con sede legale nella Provincia Autonoma di Bolzano. La Federazione è una società cooperativa che opera senza scopo di lucro e ha per oggetto:

- a) La funzione di **rappresentanza di categoria**: la rappresentanza, la tutela, l'aiuto, l'assistenza, la consulenza, il sostegno e la promozione delle cooperative aderenti e della cooperazione in generale;
- b) La funzione di **organo di revisione**: la vigilanza sulle cooperative aderenti ai sensi della Legge Regionale sulla cooperazione del 9 luglio 2008, n. 5, essendo la Federazione a tale scopo legalmente riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 102 del 31 dicembre 1954.

2.2 Responsabilità istituzionali della Federazione nella sua funzione di Associazione di rappresentanza di categoria riconosciuta ai sensi della L. R. n. 5/2008

La missione della Federazione è quella di sostenere e assistere le cooperative associate nelle loro attività commerciali e garantendo loro contemporaneamente stabilità e sviluppo attraverso misure appropriate. Tale obiettivo è stato raggiunto negli ultimi 60 anni anche attraverso la revisione cooperativa, introdotta con Legge Regionale nel 1954 nella Regione Trentino-Alto Adige.

Il modello federativo si ispira al modello „raiffaiseniano“ che associa e combina le attività di vigilanza e di controllo con quelle di assistenza; questo modello è stato implementato con successo nella Regione Trentino-Alto Adige ed è un modello paragonabile a quelli in uso nei paesi vicini (Austria e Germania) negli ultimi 120 anni.

La Legge Regionale n. 5/2008 ha definito nell'art. 9, rispettando i principi previsti nella direttiva 2006/43/CE (cfr. considerando 11), i presupposti per le associazioni delle cooperative per essere riconosciuti ai sensi di legge come autorità di revisione; esse devono:

- essere costituiti in forma di società cooperativa a mutualità prevalente disciplinata anche dalle norme sulla società per azioni oppure in forma di associazione;
- avere come oggetto sociale esclusivo l'attività di tutela, consulenza, assistenza e sviluppo in favore diretto o indiretto dei propri aderenti oppure di terzi;
- essere senza scopo di lucro;
- avere nella propria compagine sociale almeno ottanta società cooperative non in liquidazione;
- poter disporre di un numero di revisori tale da garantire la regolare esecuzione delle revisioni cooperative sugli enti cooperativi ad essa aderenti;
- prevedere nell'atto costitutivo la non ingerenza delle proprie cariche elettive nell'esecuzione della revisione cooperativa e della revisione legale dei conti di cui al Titolo V della L.R. n. 5/2008;
- avere in ogni caso un'organizzazione di mezzi e di persone idonea ad esercitare le attività di cui all'articolo 7 della L.R. 9 luglio 2008, n.5.

L'Associazione di rappresentanza deve inoltre avere un assetto organizzativo idoneo per assicurare che i suoi revisori, nell'esercizio della revisione, siano indipendenti dall'ente revisionando. Eventuali ulteriori requisiti possono essere imposti con regolamento regionale,

nel rispetto dei vincoli derivanti dalla Direttiva 2006/43/CE e comunque dall'ordinamento comunitario. L'Associazione di rappresentanza è altresì sottoposta a vigilanza amministrativa da parte della struttura amministrativa della Provincia Autonoma di Bolzano.

La L.R. n. 5/2008, emanata in attuazione del primo comma dell'articolo 45 della Costituzione ("Funzione sociale della cooperazione"), oltre che dell'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione prende le mosse dall'art. 4 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige/Südtirol), che riconosce alla Regione competenza primaria in tema di promozione e vigilanza della cooperazione.

Il legislatore regionale ha operato altresì col richiamo alle disposizioni contenute nel Regolamento del Consiglio UE del 22 luglio 2003, n. 1435/2003, concernente lo Statuto della Società cooperativa europea, e a quelle di cui alla Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo.

Il modello della revisione legale, eseguita dalle federazioni di cooperative in veste di autorità di vigilanza, è stato confermato con l'approvazione del Regolamento (UE) n. 537/2014 e della Direttiva n. 2014/56/EU del 16/04/2014.

2.3 Struttura proprietaria

Il numero dei soci è illimitato verso l'alto, tuttavia, esso non può scendere al di sotto del numero minimo previsto dalla legge. La quota sociale di ciascun socio ammonta a non meno di 500 (cinquecento) euro e non oltre euro 2.500 (duemilacinquecento). Le quote sociali non danno luogo al pagamento né di dividendi né di interessi sotto qualsiasi forma. L'intero capitale sociale della Federazione è detenuto dai soci. Le riserve (la riserva legale, statutaria, le altre riserve) sono indivisibili fra i soci durante l'esistenza della Federazione nonchè in caso di scioglimento della stessa (articolo 36 Statuto e articolo 2513 segg. Codice civile).

Lo Statuto stabilisce che nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici gli amministratori debbano rispettare nei confronti dei soci il principio di parità di trattamento. L'assemblea che approva il bilancio delibera la destinazione degli utili nel rispetto delle disposizioni di legge e dello Statuto; in concreto l'avanzo di gestione è destinato a riserva legale e a riserva statutaria, entrambe indivisibili fra i soci, e al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

In caso di scioglimento della Federazione i soci rinunciano completamente ai ricavi della liquidazione. Dopo il pagamento di tutte le passività e dopo la restituzione delle quote effettivamente versate dai soci – il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi della legge, al fondo di mutualità per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

2.4 Governance della Federazione

In base allo Statuto, la Federazione adotta un assetto organizzativo idoneo ad assicurare che nell'esercizio dell'attività di revisione non siano presenti situazioni di incompatibilità e che sussista l'indipendenza dei revisori che eseguono la revisione legale per conto della Direzione di Revisione presso gli enti cooperativi soci della Federazione (articolo 2 Statuto).

Possono essere ammessi come soci le società cooperative aventi sede nel territorio della Provincia di Bolzano dietro versamento di una quota e fino ad un massimo di cinque quote, cadauna pari a euro 500,00 (articoli 3 e 4 dello Statuto). I soci sono obbligati, tra l'altro, ad assoggettarsi alla revisione cooperativa svolta dalla Federazione in base alle disposizioni della normativa regionale in materia e ove previsto, a sottoporsi a revisione legale da parte della Direzione di Revisione. Ogni socio è tenuto a versare un contributo per coprire le spese

dei vari reparti e per l'adempimento delle attività istituzionali della Federazione. Le attività di revisione (cooperativa e legale) vengono fatturate dalla Direzione di Revisione in base al lavoro richiesto indipendentemente dalla fatturazione degli altri servizi erogati dalla Federazione ai propri soci. Su ciascuna quota al socio spetta un diritto di voto in Assemblea. Pertanto, ogni socio ha il diritto di voto variabile, pari da uno a cinque voti (articolo 12 dello Statuto) in relazione al capitale versato.

La Federazione è guidata dal Consiglio di Amministrazione, composto da diciassette consiglieri eletti dall'Assemblea tra i presidenti e vicepresidenti degli enti cooperativi aderenti (articolo 24 dello Statuto). I membri del Consiglio sono scelti in modo tale che siano equamente rappresentati i vari settori delle cooperative associate e le varie zone del territorio provinciale.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato di coordinamento con funzione di consulenza ed elegge il Comitato esecutivo fra i propri membri.

Il Consiglio di Amministrazione della Federazione, al 31/12/2016, è composto dalle seguenti persone:

Herbert von Leon	Presidente Federazione
Erich Ohrwalder	1. Vice presidente
Robert Zampieri	2. Vice presidente
Paulina Schwarz	Consigliere
Andreas Sapelza	Consigliere
Kaspar Platzer	Consigliere
Georg Egger	Consigliere
Hans Telser	Consigliere
Alois Karl Alber	Consigliere
Georg Kössler	Consigliere
Gottfried Vigl	Consigliere
Thomas Oberhofer	Consigliere
Peter Winkler	Consigliere
Karl Hofer	Consigliere
Reinhard Niederkofler	Consigliere
Barbara Pizzinini	Consigliere
Hanspeter Fuchs	Consigliere

Il Collegio Sindacale della Federazione si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che ne nomina anche il Presidente (articolo 33 dello Statuto).

Al 31/12/2016, il Collegio Sindacale della Federazione si compone dalle persone seguenti:

Michael Grüner	Presidente
Josef Auer	Sindaco effettivo
Georg Mayr	Sindaco effettivo
Roland Stauder	Sindaco supplente
Josef Alber	Sindaco supplente

Ogni membro del Consiglio di Amministrazione dispone di un voto, in modo che non può esserci nessuna concentrazione di potere. Altrimenti il concetto dell'inesistenza di un

conflitto d'interessi e dell'indipendenza delle cooperative soggette a revisione non sarebbe possibile. A questo proposito si fa riferimento al principio dell'obiettività e imparzialità, che nel rispetto delle disposizioni legislative (articolo 2 dello Statuto e articolo 9 Legge Regionale n. 5/2008) è stato introdotto nello Statuto sociale con l'istituzione della Direzione di Revisione segregata dalle altre funzioni della Federazione (articolo 32-bis Statuto).

2.5 La Direzione di Revisione all'interno della Federazione

Al fine di garantire l'indipendenza della revisione legale, la Direzione di Revisione è segregata dalle altre funzioni e unità organizzative all'interno della Federazione. Il Direttore di Revisione è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Federazione ai sensi dell'art. 32bis dello Statuto. Il Direttore di Revisione ed i revisori non sono soggetti ad alcuna direttiva della Direzione Generale e degli Organi della Federazione nell'esecuzione della revisione cooperativa e della revisione legale dei conti. Il Direttore di Revisione ha l'incarico di effettuare la revisione cooperativa e la revisione legale secondo quanto previsto dalla legge su tutte le cooperative associate avvalendosi di revisori della Direzione di Revisione o di revisori esterni.

In tal senso, la Direzione Generale non può interferire:

- nella definizione di procedure e di metodologie, entrambe impiegate per lo svolgimento delle attività di controllo;
- nell'assegnazione d'incarichi di revisione e di sanzioni nei confronti dei revisori;
- nell'analisi e nella valutazione dei rischi rispetto ai requisiti d'indipendenza ed autonomia;
- negli interventi di merito relativi agli esiti delle attività revisionali;
- nell'emissione della relazione di revisione.

La Direzione di Revisione all'interno della Federazione è suddivisa nelle seguenti unità organizzative:

- a) Direttore di Revisione
- b) Reparto Revisione cooperative e legale Casse Raiffeisen
- c) Reparto Revisione cooperative e legale per cooperative di produzione e di servizi
- d) Staff Assistenza/Segreteria

L'organizzazione interna della Direzione di Revisione prevede le seguenti funzioni:

- Direttore di Revisione:
 - assegna gli incarichi di revisione cooperativa e legale;
 - cura la pianificazione e il coordinamento tra le attività di revisione assegnate, la gestione delle risorse e i rapporti con i collaboratori esterni;
 - approva le metodologie revisionali;
 - approva l'operato del revisore cooperativo, così come previsto dall'art. 30 della L.R. n. 5/2008;
 - assicura il monitoraggio e il presidio della qualità dei processi revisionali;
 - verifica la persistenza e il rispetto dei requisiti di autonomia e di indipendenza della funzione revisionale, assumendo adeguate iniziative per ridurre i rischi connessi;
 - assicura ed è responsabile del controllo interno della qualità delle revisioni legali;
 - assume la referenza nei rapporti con la Direzione di Revisione e le altre unità organizzative della Federazione;

- segnala i fatti contenuti nelle relazioni di revisione cooperativa all'Autorità di Vigilanza, come previsto dagli artt. 31 e 32 della L.R. n. 5/2008, proponendo gli eventuali provvedimenti amministrativi.
- Revisori cooperativi
Sono i revisori iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Ministero per lo Sviluppo Economico, a cui sono assegnati gli incarichi di revisione cooperativa sugli enti cooperativi aderenti alla Federazione.
- Revisori legali
Sono i revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai quali sono assegnati gli incarichi di revisione legale dei conti sugli enti cooperativi aderenti alla Federazione.
- Revisori
Si tratta del personale professionale presente in entrambe le unità organizzative della Direzione di Revisione non ancora iscritto negli appositi Registri (art. 3 D.Lgs. n. 39/2010). Questi ultimi fungono da assistenti dei revisori cooperativi e dei revisori legali. Il loro lavoro è considerato come stage e serve anche come preparazione agli esami di abilitazione alla professione di revisore cooperativo e revisore legale.
- Staff Assistenza/Segreteria
Questi dipendenti supportano l'attività della Direzione di Revisione e dei revisori attraverso diverse attività (stesura di documenti, gestione delle procedure attinenti la revisione cooperativa e la revisione legale dei conti, monitoraggio delle scadenze, circolarizzazione, archiviazione, etc.).

Il lavoro della Direzione di Revisione si basa su criteri di condivisione di obiettivi, piani e metodi di lavoro, con l'attivazione di efficaci sistemi di comunicazione interna e di un sistema di qualità nonché l'istituzione di comitati operativi.

3. Rete di appartenenza – disposizioni legislative e strutturali in merito

La Federazione è ispirata ai principi di Friedrich Wilhelm Raiffeisen ed è orientata alla promozione cooperativa e alla mutualità senza fini di speculazione privata. Essa persegue le finalità indicate al punto 2.1 della presente relazione di trasparenza.

La Federazione è "l'associazione di vertice" delle cooperative altoatesine e dei loro consorzi. Queste ultime sono costituite in base al sistema raiffeiseniano. Le loro attività sono guidate dai principi cooperativistici. La Federazione funge da associazione di settore per le banche di credito cooperativo Raiffeisen dell'Alto Adige/Casse Rurali e la Cassa Centrale Raiffeisen SpA (articolo 2 dello Statuto).

3.1 Altre unità organizzative della Federazione e società controllate dalla stessa

Al fine di dare un proprio concreto apporto al modello di sviluppo economico a "matrice raiffeiseniana" che storicamente caratterizza il territorio di riferimento, la Federazione ha istituito, oltre alla Direzione di Revisione, altre distinte funzioni e unità organizzative (le Unità organizzative). Tali Unità organizzative, nell'ambito del rapporto associativo, possono prestare alle cooperative associate servizi di varia natura.

Come anticipato, la Direzione di Revisione opera in via del tutto segregata rispetto alle Unità organizzative e senza alcuna ingerenza da parte degli organi di amministrazione e direzione della Federazione medesima.

Le Unità organizzative non rientrano nella definizione di “rete”, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. l), D.Lgs. n. 39/2010 considerando:

- l’assenza di scopo di lucro che contraddistingue la Federazione;
- la segregazione della Direzione di Revisione rispetto alle Unità organizzative;
- le regole di non ingerenza da parte degli organi di amministrazione e direzione della Federazione nell’attività di revisione;
- il sistema di controllo qualità proprio della Direzione di Revisione indipendente da quello delle Unità organizzative.

A tutela dell’indipendenza della Direzione di Revisione, sono inoltre previste le ulteriori misure di salvaguardia di seguito indicate:

- a) La Direzione di Revisione, i responsabili della revisione e i revisori sono tenuti a svolgere l’attività di revisione considerando le Unità organizzative come fornitori di servizi di un’impresa, assoggettata a revisione, che esternalizza attività, secondo le regole indicate nel Principio di Revisione ISA Italia 402 e, per quanto applicabile, nel Principio di Revisione ISA Italia 610, per quanto riguarda i servizi di Internal Auditing.
- b) La Direzione di Revisione, i responsabili della revisione e i revisori non partecipano, neppure occasionalmente, ai team di lavoro che nelle Unità organizzative erogano alle cooperative associate servizi diversi dalla revisione legale, né hanno con le stesse contatti autonomi, al di fuori da quanto previsto, con il consenso delle cooperative sottoposte a revisione, dai menzionati principi di revisione.
- c) La Direzione di Revisione, i responsabili della revisione e i revisori ricevono informazioni connesse ai servizi prestati dalle Unità organizzative non direttamente, ma attraverso le cooperative assoggettate a revisione (o, solo in presenza di specifica disposizione delle cooperative, dalle Unità organizzative coinvolte) e, a loro volta, forniscono alle Unità organizzative informazioni circa i risultati delle revisioni, nei limiti di quanto soggetto a pubblicazione e solo successivamente alla pubblicazione stessa.
- d) La Direzione di Revisione, i responsabili della revisione e i revisori, tuttavia, possono ricevere informazioni dalle Unità organizzative, a condizione che tali informazioni, ancorché diversamente organizzate, siano comunque disponibili su banche dati o altre fonti pubbliche o comunque pubblicamente accessibili. Inoltre soltanto se la fornitura dei dati è stata autorizzata in forma scritta dalla cooperativa da revisionare.
- e) In caso di passaggi di personale dalle Unità organizzative alla Direzione di Revisione e viceversa, vengono attuate specifiche misure di salvaguardia, in conformità ai principi di revisione applicabili, volte a superare le potenziali minacce all’indipendenza del revisore.

3.2 La Direzione di Revisione e le persone che vi operano

Gli incarichi di revisione legale sono assegnati a un responsabile della revisione che, accettando l’incarico, ne assume la responsabilità quale revisore individuale. Si configura, in sostanza, un assetto “sui generis”, individuato dalla disciplina regionale, in virtù del quale:

- l’incarico amministrativo della funzione, in conformità alle previsioni della Legge Regionale, ricade sulla Federazione, nella specifica veste di autorità di revisione, sulla base della responsabilità assunta nella vigilanza cooperativa. Al suo interno, la Direzione di Revisione svolge nei confronti dei responsabili della revisione alcune delle funzioni che sono normalmente svolte da organizzazioni, come la società di revisione o lo studio associato all’interno dei quali i professionisti svolgono la propria attività.

- lo svolgimento concreto dell'incarico professionale di revisione legale viene affidato in modo formale dalla Direzione di Revisione ad un responsabile della revisione (o ad un revisore esterno). Questo soggetto, che continua comunque ad essere soggetto all'attività svolta dalla Direzione di Revisione quale autorità di revisione, assume le responsabilità, di natura civile, disciplinare e penale, connesse all'incarico, sottoscrive la relazione di revisione legale ed è in proprio soggetto vigilato (anche in relazione al controllo della qualità) dal MEF e, in caso di revisione di enti di interesse pubblico, da Consob.

Il responsabile della revisione cui è assegnato l'incarico si impegna a rispettare i principi di deontologia professionale, di riservatezza e di segreto professionale in vigore e a svolgere la revisione legale applicando i principi di revisione applicabili, nonché gli standard utilizzati dalla Direzione di Revisione.

La Direzione di Revisione mette a disposizione del responsabile della revisione spazi di lavoro, computer, programmi, manuali, metodologie, collaboratori, iniziative di formazione, servizi di archiviazione sicura delle carte di lavoro e di controllo della qualità, che il responsabile della revisione si impegna ad utilizzare, nei limiti delle proprie esigenze.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la Direzione di Revisione, i responsabili della revisione e i revisori costituiscano una "rete" ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. l), D.Lgs. n. 39/2010.

4. Sistema di controllo interno della qualità

4.1 Linee Guida

Fermo restando il controllo di qualità esercitato dal MEF e dalla Consob ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, la Direzione di Revisione promuove e supporta lo svolgimento di procedure interne di controllo della qualità dell'attività svolta dai responsabili della revisione. Nell'esecuzione di tali procedure, la Direzione di Revisione tiene conto delle indicazioni contenute nei principi di revisione nazionali sul controllo della qualità ISQC Italia 1 e ISA Italia 220. I responsabili della revisione, accettando gli incarichi ad essi assegnati, si impegnano a sottoporsi alle procedure sopra richiamate.

Il sistema di controllo interno della qualità implementato dalla Direzione di Revisione comprende i seguenti principali elementi:

- responsabilità apicali per la qualità dell'attività di revisione legale;
- principi etici e di indipendenza;
- gestione delle risorse umane;
- svolgimento degli incarichi;
- attività di monitoraggio.

Con riferimento al conferimento dell'incarico alla Federazione non sono previste procedure specifiche poiché se ne ricorrono le condizioni l'incarico viene attribuito ex lege e le cooperative in merito non sono chiamate a prendere delle decisioni. Nonostante ciò per gli incarichi di revisione legale vengono concordati i termini dell'incarico tra la cooperativa e la Direzione di Revisione a mezzo di una lettera d'incarico.

4.2 Responsabilità apicali per la qualità dell'attività di revisione legale

La responsabilità finale per il sistema di controllo interno della qualità è assunta dal Direttore di Revisione. Esso promuove una cultura orientata alla qualità, dipendente da azioni e messaggi chiari, coerenti e frequenti da parte di tutti i livelli che operano al suo interno, tali

da dimostrare l'importanza delle direttive e delle procedure per il controllo della qualità e dell'esigenza di svolgere il lavoro in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamenti applicabili.

La Direzione di Revisione cerca di trasmettere al proprio personale una cultura che riconosca l'importanza del lavoro di alta qualità, anche mediante corsi di formazione, riunioni o colloqui formali o informali, documentazione interna o altro materiale utilizzato per la formazione.

Le principali direttive, procedure e processi che compongono il sistema di controllo interno della qualità sono riepilogati nel Manuale della Revisione e nei principi di comportamento etici, implementati dalla Direzione di Revisione. Tali documenti sono periodicamente aggiornati e resi disponibili a tutto il personale della Direzione di Revisione medesima. Il personale della Direzione di Revisione è tenuto al puntuale rispetto di quanto in essi contenuto e di tutte le direttive e procedure di cui la Direzione di Revisione si è dotata.

4.3 Principi etici e di indipendenza

La Direzione di Revisione stabilisce direttive e procedure volte al conseguimento di una ragionevole sicurezza che il personale della Direzione di Revisione osservi i principi etici e di indipendenza propri della professione di revisore legale. Regole specifiche in proposito sono contenute nei principi di comportamento etico e nel Manuale di Revisione.

Nel seguito sono descritte le principali policy e procedure in materia di indipendenza e riservatezza adottate dalla Direzione di Revisione.

○ **Indipendenza**

Le disposizioni legislative contenute nel D.Lgs. 39/2010 (art. 10 e art. 17 per gli enti di interesse pubblico, nonché le relative disposizioni attuative) costituiscono il riferimento per la valutazione dell'indipendenza dei responsabili di revisione e dei relativi collaboratori.

Le procedure adottate dalla Direzione di Revisione in materia di indipendenza sono:

- il rilascio da parte dei responsabili della revisione di una dichiarazione di indipendenza periodica, riguardante tutti gli enti cooperativi sottoposti a revisione legale da parte della Direzione di Revisione;
- il rilascio da parte dei revisori assegnati ad un gruppo di revisione di una dichiarazione di indipendenza con riferimento agli incarichi cui sono assegnati;
- l'esame delle dichiarazioni rilasciate dai responsabili della revisione e dai revisori da parte del direttore di revisione, che svolge su di esse verifiche a campione sulla base delle informazioni e della documentazione ricevuta, nonché alla luce delle informazioni disponibili anche su banche dati accessibili al pubblico.

Le procedure sopraaccennate consentono di rilevare tempestivamente le minacce all'indipendenza dei responsabili della revisione e dei revisori, i potenziali limiti all'assunzione degli incarichi, nonché le misure di salvaguardia adottabili, alla luce delle norme di legge o regolamentari applicabili o dei principi di revisione di riferimento.

○ **Riservatezza**

Il personale della Direzione di Revisione è tenuto a mantenere la massima confidenzialità in relazione a tutte le informazioni riguardanti la Federazione, la Direzione di Revisione e gli enti assoggettati a revisione, nonché a rispettare le norme e gli standard professionali in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

Le carte di lavoro sono conservate nel rispetto delle norme di legge, degli standard professionali di riferimento e della politica di archiviazione definita dalla Direzione di Revisione.

4.4 Gestione delle risorse umane

La Direzione di Revisione ha definito direttive e procedure relative all'assunzione, allo sviluppo professionale e alla formazione dei responsabili della revisione e dei revisori che operano al suo interno, allo scopo di assicurare che l'attività di revisione legale venga svolta da professionisti competenti e costantemente coinvolti in iniziative di formazione continua.

○ **Assunzione**

La Direzione di Revisione sceglie i professionisti da inserire nella propria struttura utilizzando le competenze di selezionatori professionali che operano in un'unità di servizio interna alla Federazione. La procedura di assunzione prevede il coinvolgimento diretto della Direzione di Revisione. La preselezione è fatta dal caporeparto competente. Il direttore di Revisione procede ad un colloquio con i migliori candidati selezionati ed effettua la scelta finale in merito all'assunzione.

I candidati devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali o, nel caso di revisori, laureati in discipline che consentano l'accesso, dopo il tirocinio, all'esame di revisore legale. Essi, inoltre, devono avere attitudini al lavoro di revisione e potenzialità di crescita professionale.

La Direzione di Revisione rivede periodicamente le necessità di reclutamento e l'efficacia del suo programma di reclutamento e apporta, se necessario, modifiche alla procedura.

○ **Formazione continua**

Fermi restando gli obblighi di formazione continua previsti dall'art. 5 D.Lgs. n. 39/2010 e dal relativo regolamento attuativo, la Direzione di Revisione promuove programmi di formazione rivolti ai responsabili della revisione e ai revisori, così da garantire il completamento del percorso formativo da parte dei tirocinanti, nonché il consolidamento delle conoscenze professionali e il costante aggiornamento dei revisori già iscritti nel Registro.

I programmi di formazione promossi dalla Direzione di Revisione al fine di accrescere la qualità del lavoro professionale tengono conto dell'opportunità di trovare e sviluppare sinergie con ordini, enti o associazioni sia nella Regione Autonoma, sia sul territorio nazionale e della possibilità di ottenere gli accreditamenti previsti dal D.Lgs. 39/2010 e dai relativi regolamenti di attuazione.

○ **Avanzamento professionale**

L'avanzamento professionale all'interno della Direzione di Revisione si basa su un processo di valutazione, senza alcuna ingerenza da parte delle cariche elettive e della Direzione Generale della Federazione, volto ad individuare i responsabili della revisione e i revisori che possiedano le competenze e le capacità necessarie per ricoprire ruoli con maggiore responsabilità.

Sono previste valutazioni periodiche delle competenze sviluppate dal personale; tali valutazioni sono discusse con la persona interessata in modo tale da informarla dei progressi raggiunti e consigliarla in merito ai miglioramenti necessari.

4.5 Svolgimento degli incarichi

Gli incarichi sono effettuati secondo le regole professionali e le disposizioni di legge applicabili.

Il Manuale di Revisione, costantemente aggiornato per rispondere ai mutamenti nei principi di revisione, guida i revisori nell'applicazione delle regole professionali.

○ **Assegnazione degli incarichi**

La Direzione di Revisione assegna formalmente ogni incarico ad un responsabile della revisione che, accettando l'incarico, lo assume quale revisore individuale, impegnandosi al rispetto delle regole deontologiche e dei principi di revisione in vigore.

La Direzione di Revisione pianifica, di concerto con i responsabili della revisione l'assegnazione dei revisori ai diversi incarichi, costituendo per ciascun incarico il gruppo di revisione, che opera sotto la direzione e la responsabilità del responsabile della revisione. Se necessario, sono assegnati agli incarichi anche collaboratori esterni, con i quali la Direzione di Revisione stipula specifici accordi di collaborazione.

Nella scelta dei responsabili della revisione e dei revisori, la Direzione di Revisione prende in considerazione:

- l'indipendenza;
- la comprensione e l'esperienza pratica di incarichi di revisione di natura e complessità simili, acquisite mediante un'appropriata formazione e una partecipazione a detti incarichi;
- le competenze tecniche, incluse le competenze nelle tecnologie informatiche pertinenti e nelle aree specialistiche della contabilità e della revisione contabile;
- le conoscenze in materia di revisione;
- la conoscenza dei settori di attività in cui opera l'ente cooperativo assoggettato a revisione;
- la capacità dei responsabili della revisione di applicare il giudizio professionale;
- la conoscenza delle direttive e delle procedure per il controllo interno della qualità della Direzione di revisione.

○ **Supervisione e riesame del lavoro del gruppo di revisione da parte del responsabile della revisione**

Il responsabile della revisione è tenuto ad effettuare la supervisione e il riesame del lavoro svolto dai revisori assegnati al gruppo di revisione, prima dell'emissione della relazione finale. A tal fine, il responsabile della revisione può avvalersi, se del caso, dell'ausilio dei revisori più esperti per rivedere il lavoro degli altri revisori.

Le procedure eseguite sono debitamente documentate. Tale documentazione è esaminata in sede di riesame della qualità dell'incarico, quando applicabile, nonché in sede di eventuali ispezioni di monitoraggio.

○ **Consultazione**

Il responsabile della revisione segnala tempestivamente al direttore di revisione le esigenze di approfondimento e consultazione che emergono nel corso del lavoro. Il Direttore di Revisione individua i professionisti esperti da consultare e attiva il contatto con il responsabile della revisione.

○ **Casi di riesame della qualità del lavoro, da portar a termine prima dell'emissione della relazione finale (riesame della qualità dell'incarico – "independent review")**

Sono soggetti a riesame della qualità del lavoro, ante emissione della relazione finale:

- tutti gli incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico;
- tutti gli altri incarichi in cui il responsabile della revisione prevede di esprimere, o nell'anno precedente aveva espresso, un giudizio con modifica;
- tutti gli altri incarichi in cui il responsabile della revisione richieda tale attività;
- un campione di altri incarichi selezionati con criteri definiti annualmente dal Direttore

di Revisione, anche sulla base dei risultati dell'attività di monitoraggio.

Il Direttore di Revisione individua fra il personale della Direzione di Revisione o fra i collaboratori esterni, i soggetti incaricati del riesame di ciascun incarico e comunica i relativi nominativi ai responsabili della revisione.

I responsabili della revisione segnalano tempestivamente al direttore di revisione le esigenze emergenti (previsione di giudizio con modifiche o richieste autonome) e prendono contatto per tempo con i soggetti incaricati del riesame, così da consentire il loro intervento prima dell'emissione della relazione finale.

In caso di divergenze tra il responsabile della revisione e il soggetto incaricato del riesame, deve essere tempestivamente informato il direttore di revisione, per attivare, ove necessario, la consultazione con esperti terzi che possano essere d'aiuto nella rimozione della divergenza.

Il responsabile della revisione non è vincolato ai risultati definiti in merito alla divergenza, ma qualora decida di non seguire tali risultati, deve indicare e motivare tale circostanza nelle carte di lavoro.

4.6 Attività di monitoraggio

Il Direttore di Revisione o un soggetto da questi designato fra il personale della Direzione di Revisione, assume la responsabilità del monitoraggio delle procedure interne di controllo della qualità della revisione legale. L'attività di monitoraggio può essere demandata anche a collaboratori esterni in base a specifici accordi.

Il soggetto incaricato del monitoraggio:

- vigila nel corso dell'esercizio sul rispetto delle procedure interne;
- organizza annualmente ispezioni sugli incarichi di revisione. Tali ispezioni riguardano, su base ciclica, almeno un incarico concluso da ciascun responsabile della revisione nel corso dell'anno;
- predispone annualmente una relazione per il direttore di revisione, sui risultati dell'attività di monitoraggio e sulle eventuali carenze emerse nel corso delle ispezioni.

Sulla base dell'attività di monitoraggio il Direttore di Revisione:

- segnala ai responsabili della revisione le eventuali carenze emerse dalle ispezioni, per gli interventi correttivi necessari, tenendone conto, se del caso, in sede di futura assegnazione degli incarichi di revisione legale e in sede di formazione del gruppo di revisione;
- apporta i necessari miglioramenti alle procedure di controllo di qualità, nonché ai programmi di formazione.

5. Ultimo controllo esterno della qualità effettuato da autorità esterne

La Federazione, in veste di Associazione riconosciuta, è assoggettata a vigilanza amministrativa da parte dell'Autorità di Vigilanza - struttura amministrativa - a norma della Legge Regionale n. 5/2008.

L'operato della Direzione di Revisione non dovrebbe formare oggetto di controlli da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Consob ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del D.Lgs. n. 39/2010, non essendo soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali.

Sono invece soggetti ai controlli da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, in caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, di Consob, i responsabili della revisione e i revisori.

Fino al momento della stesura della presente relazione, sia il Ministero dell'Economia e delle Finanze che la Consob non hanno effettuato dei controlli esterni di qualità nei confronti dei revisori legali della Direzione di Revisione. Ai sensi dall'art. 22, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39, nel secondo semestre 2016 Consob ha convocato i revisori legali della Direzione di Revisione attualmente responsabili di incarichi di revisione su enti di interesse pubblico al fine di fornire chiarimenti in merito alle caratteristiche funzionali della propria struttura organizzativa, alle risorse impiegate e alle eventuali direttive e procedure poste in essere per lo svolgimento dell'attività di revisione.

6. Elenco degli enti d'interesse pubblico i cui bilanci sono stati oggetto di revisione legale nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016

L'elenco degli enti d'interesse pubblico i cui bilanci sono stati sottoposti a revisione legale da parte della Direzione di Revisione nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è riportato in allegato alla presente relazione, con l'indicazione, per ciascun ente, del responsabile della revisione.

Gli enti d'interesse pubblico sono stati individuati applicando la definizione di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 39/2010. La relazione di revisione è emessa dal responsabile della revisione nel rispetto dell'articolo 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

7. Informazioni riguardo ai corrispettivi

Nell'anno 2016 sono stati fatturati nei confronti di enti di interesse pubblico Euro 1,0 milione come corrispettivi per la revisione legale, Euro 0,15 milioni per la revisione cooperativa ai sensi della legge regionale 5/2008 e Euro 0,15 milioni per altri servizi di attestazione connessi all'attività di revisione legale. Dalla Direzione di Revisione non sono stati resi servizi diversi dalla revisione legale vietati ai sensi del comma 3 dell'art. 17 d.lgs. 39/2010 e dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 537/2014.

8. Informazioni sulla base di calcolo della remunerazione dei soci

Il punto non risulta pertinente alla realtà della Federazione, alla luce di quanto ricordato nei precedenti paragrafi in merito alla struttura proprietaria e tenendo conto della circostanza che i responsabili della revisione operano all'interno della Federazione con un rapporto di lavoro dipendente e non sono proprietari della società. Quindi, non sussiste un interesse economico diretto del singolo revisore legale con riferimento ai corrispettivi percepiti per la revisione legale.

9. Dichiarazioni ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 39/2010

Si dichiara, ai sensi di quanto richiesto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 39/2010, comma 1, lettera c), f) e g), che:

- il sistema di controllo interno della qualità adottato dalla Direzione di Revisione e descritto nella sezione 4 ("Sistema di controllo interno della qualità") della presente relazione ha l'obiettivo di assicurare con ragionevole sicurezza che gli incarichi di revisione legale siano svolti in conformità alle norme applicabili ed ai principi tecnico-professionali di riferimento. Avuto riguardo al disegno e all'operatività del sistema di

controllo interno della qualità e ai risultati delle attività di monitoraggio svolte, si ha motivo di ritenere che esso abbia operato in modo efficace nell'esercizio scorso;

- le misure adottate dalla Direzione di Revisione in materia di indipendenza, descritte nella Sezione 4 ("Sistema di controllo interno della qualità") della presente relazione, sono ritenute idonee a garantire il rispetto delle disposizioni degli artt. 10 e 17 del D.Lgs. 39/2010. Nell'ambito di tali misure rientrano anche le verifiche interne della conformità alle disposizioni in materia di indipendenza, che sono state effettuate secondo modalità anch'esse descritte nella medesima Sezione 4;
- le misure adottate dalla Direzione di Revisione in materia di formazione, descritte nella Sezione 4 ("Sistema di controllo interno della qualità") della presente relazione, sono ritenute idonee a garantire con ragionevole sicurezza, il rispetto nell'anno 2016 delle disposizioni di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 39/2010 in materia di formazione continua (le relative norme regolamentari di attuazione sono state pubblicate il 7 marzo 2017; i relativi programmi di formazione obbligatoria decorrono dal 1° gennaio 2017).

Bolzano, marzo 2017


Federazione Cooperative Raiffeisen

Direzione di Revisione


Robert Nicolussi - Direttore

I revisori legali operanti nella Direzione di Revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico

Anvidalfarei Andreas



Bauer Tomas



Daurù Mirco



Allegato

Elenco degli enti di interesse pubblico oggetto di revisione legale

Denominazione legale e nome del revisore legale incaricato

La Legge Regionale 9 luglio 2008, n. 5, nella versione attualmente in vigore, prevede quanto segue: La revisione legale dei conti è obbligatoria per gli enti cooperativi che non possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, comma 1, del codice civile.

Le banche di credito cooperativo devono incaricare per la revisione legale dei conti di cui al Titolo V della L.R. n. 5/2008 l'associazione di rappresentanza cui aderiscono, se la corrispondente attività è prevista nell'atto costitutivo di tale associazione.

Gli enti cooperativi, se controllanti una o più società per azioni o con un valore della produzione superiore a 60 milioni di euro o con riserve indivisibili superiore a 4 milioni di euro o con prestiti sociali o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2 milioni di euro, devono essere soggetti alla revisione legale dei conti di cui al Titolo V della L.R. n. 5/2008. Questa revisione deve essere eseguita dall'associazione di rappresentanza cui aderiscono, se la corrispondente attività è prevista nell'atto costitutivo di tale associazione.

Il presente obbligo di revisione legale dei conti cessa per gli enti cooperativi che per un esercizio non si trovino in alcuna delle situazioni appena indicate. I predetti limiti possono essere aggiornati con regolamento regionale.

Di seguito si trova l'elenco degli enti d'interesse pubblico secondo la definizione contenuta nell'art. 16 D.Lgs. n. 39/2010, per le quali la revisione legale al 31/12/2016 è stata eseguita da dipendenti della Direzione di Revisione, iscritti nel Registro dei revisori legali:

Denominazione legale	Revisore legale
Cassa Raiffeisen Val Badia Società cooperativa	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen di Lagundo Società cooperativa	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen di Andriano Società cooperativa	Andreas Anvidalfarei
Cassa Rurale di Bolzano Società cooperativa	Bauer Tomas
Cassa Raiffeisen di Brunico Società cooperativa	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen di Nova Ponente-Aldino Società cooperativa	Robert Nicolussi
Cassa Raiffeisen della Valle Isarco Società cooperativa	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen Campo di Trens Società cooperativa	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen Val Gardena società cooperativa	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen Alta Pusteria Società cooperativa	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen Castelrotto - Ortisei Società cooperativa	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen di Lasa Società cooperativa	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen Lana Società cooperativa	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen Laces Società cooperativa	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen di Marlengo Società cooperativa	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen Merano Società cooperativa	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen di Meltina Società cooperativa	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen di Nalles Società cooperativa	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen di Naturno Società Cooperativa	Mirco Daurú

Denominazione legale	Revisore legale
Cassa Raiffeisen Villabassa Società cooperativa	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen Alta Venosta Società cooperativa	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen di Parcines Società cooperativa	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen della Val Passiria Società cooperativa	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen Prato-Tubre Società cooperativa	Tomas Bauer
Cassa Rurale Renon Società cooperativa	Andreas Anvidalfarei
Cassa Rurale di Salorno Società cooperativa	Robert Nicolussi
Cassa Raiffeisen Val Sarentino Società cooperativa	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen di Scena Società cooperativa	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen Silandro Società cooperativa	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen Schlern-Rosengarten Società cooperativa	Robert Nicolussi
Cassa Raiffeisen di Senales Società cooperativa	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen di San Martino in Passiria Società cooperativa	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen Tures-Aurina Società cooperativa	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen di Terlano Società cooperativa	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen Tirolo Società cooperativa	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen di Tesimo Società cooperativa	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen di Dobbiaco Società cooperativa	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen di Ciardes Società cooperativa	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen Oltradige Società cooperativa	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen Ultimo-S. Pancrazio-Lauregno Società cooperativa	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen Bassa Vall'Isarco Società cooperativa	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen Bassa Atesina Società cooperativa	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen di Funes Società cooperativa	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen di Vandoies Società cooperativa	Robert Nicolussi
Cassa Raiffeisen di Monguelfo-Casies-Tesido Società cooperativa	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen Nova Levante Società cooperativa	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen Wipptal Società cooperativa	Tomas Bauer